

L'Accordo Interconfederale – Intercategoriale Regionale siglato il 27 settembre u.s. mira ad una complessiva revisione dell'attuale assetto dell'impianto della contrattazione di 2° livello fino ad oggi applicata in Emilia – Romagna; in particolare l'obiettivo è stato: da lato superare l'assetto dei premi variabili non più aderenti in tema di favore fiscale e contributivo alla vigente legislazione, dall'altro creare un impianto stabile di prestazioni di welfare per i dipendenti e di prestazioni per il sostegno allo sviluppo e agli investimenti delle imprese.

L'Accordo si applica secondo una diversa intensità di erogazione economica ai settori che avevano un Contratto regionale di 2° livello e a quelli che invece erano scoperti da contrattazione. Sono esclusi dall'applicazione dell'Accordo l'Edilizia, l'Autotrasporto. L'Accordo inoltre non si applica alle aziende della Meccanica artigiana (Produzione, installazione, autoriparazione), odontotecnica e orafi – argentieri perché le corrispondenti categorie sindacali non hanno sottoscritto l'accordo.

L'impegno economico annuo per ogni dipendente è per:

i settori coperti da contrattazione di 2° livello di 162€ annui da versare in quote mensili di 13,5€ da aggiungere alle quote previste dagli Accordi Nazionali per EBNA/FSBA e versate tramite F24 . La quota di 162€ annui è stata così ricavata: **81€** sono stati sottratti alla media dei premi variabili erogati negli ultimi 5 anni. La rimanente quota rimane a disposizione della contrattazione categoriale per individuare parametri che corrispondano alla legislazione vigente per poter godere dei vantaggi fiscali e contributivi.

ulteriori **81€** annui costituiscono risorse fresche.

I **162€** annui totali andranno ad alimentare il **Fondo di Welfare**

Contrattuale secondo questa suddivisione:

87€ Fondo prestazioni Welfare a favore dei lavoratori;

42€ Fondo per l'integrazione delle giornate di sospensione FSBA;

33€ Fondo sviluppo imprenditoriale prestazioni a favore delle imprese.

Settori coperti da contrattazione:

Alimentazione/Panificazione Artigiana;

Chimica, Gomma, Plastica, Vetro;

Legno Arredamento;

Lapidei;

Tessile, Abbigliamento, Calzature;

Grafica, Comunicazione.

(ovvero le aziende che applicano i CCNL/CCRL sopra indicati)

I settori non coperti da contrattazione di 2° livello avranno un impegno economico di **81€** annui a dipendente da versare in quote mensili di **6,75€** da aggiungere alle quote previste dagli Accordi Nazionali per EBNA/FSBA e versate tramite F24.

Gli **81€** annui totali andranno ad alimentare il Fondo di Welfare Contrattuale secondo questa suddivisione:

60€ Fondo prestazioni di welfare per i dipendenti;

21€ Fondo sviluppo imprenditoriale prestazioni a favore delle imprese.

(Questa categoria d'impreses è esclusa dal Fondo per l'integrazione delle giornate FSBA)

Settori non coperti da contrattazione:

Acconciatura Estetica;

Pulizie;

Ceramica;

Occhialeria;

Imprese artigiane che versano alla bilateralità artigiana pur non applicando contratti artigiani.

(ovvero le aziende che applicano i CCNL/CCRL sopra indicati)

Il versamento secondo gli importi indicati costituisce obbligo contrattuale, le prestazioni per i lavoratori sono esigibili dagli stessi e il mancato versamento costituisce inadempienza contrattuale.

Inoltre è prevista una quota di 5€ mensili a dipendente 60€ annuali per le Associazioni Artigiane e le Società del sistema che aderiscono alla bilateralità artigiana ed è finalizzata ad alimentare unicamente il Fondo prestazioni di welfare dipendenti. Il versamento di tale quota è volontario, in caso di mancata adesione a partire dal 1° gennaio 2018 non potranno più accedere alle prestazioni dipendenti erogate dall'Ente Bilaterale.

Norma transitoria:

L'avvio dei versamenti per l'alimentazione del Fondo Welfare contrattuale decorrerà a partire dalla mensilità di settembre 2017 (qualora non sia possibile l'erogazione con la mensilità di settembre è previsto di poter slittare alla mensilità successiva pagando 2 quote a ottobre 2017)

Per i settori coperti da contrattazione il versamento complessivo 2017 sarà pari a 54€, 4/12mi di 162€ annui a regime, quota mensile 13,5€ a partire da settembre 2017.

Per i settori non coperti da coperti da contrattazione il versamento 2017 complessivo sarà pari a 27€, 4/12mi di 81€ annui a regime, quota mensile 6,75€ a partire da settembre 2017.

Per le Associazioni- società del sistema il versamento complessivo 2017 sarà di 20€, 4/12 di 60€ annui a regime, quota mensile 5€ a partire da settembre 2017.

Per l'anno 2017 ai dipendenti delle imprese dei settori coperti da contrattazione di 2° livello verrà erogata un'indennità contrattuale regionale pari a 100€ non riparametrati con la mensilità di settembre 2017, (qualora non sia possibile l'erogazione con la mensilità di settembre è previsto di poter slittare alla mensilità successiva, va comunque erogata a coloro i quali cessano il rapporto nel mese di settembre 2017 secondo le modalità di seguito indicate).

a) Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato tempo pieno, in forza alla data di erogazione e assunti entro il 31/03/2017 sarà erogata l'intera quota;

b) Ai lavoratori con contratto di apprendistato, in forza alla data di erogazione e assunti entro il 31/03/2017 sarà erogato l'80% (80€);

c) Ai lavoratori part – time con contratto a tempo indeterminato in forza alla data di erogazione, assunti entro il 31/03/2017 la quota sarà riproporzionata sulla base dell'orario di lavoro contrattuale;

d) Ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione assunti entro il 31/03/2017 la quota sarà riproporzionata sulla base dei 12esimi di durata del contratto per l'anno 2017 e dell'orario di lavoro contrattuale;

e) La quota non verrà erogata ai lavoratori in aspettativa non retribuita all'atto

dell'erogazione (settembre 2017), in questo caso il lavoratore che va in aspettativa a ottobre dovrà ricevere l'indennità. L'erogazione a ottobre è ammessa solo per ragioni tecniche quindi va verificata la situazione delle singole posizioni.

Per data di erogazione si intende 1° settembre 2017, indipendentemente dall'evento di pagamento dell'importo.

L'indennità contrattuale di cui sopra, sommata ai versamenti della quota aggiuntiva di bilateralità per le mensilità da settembre a dicembre 2017, esaurisce complessivamente ogni onere derivante all'impresa a titolo di premio annuo previsto dalla contrattazione regionale categoriale precedente.

Le prestazioni aggiuntive previste dall'attuale normativa regionale resteranno in vigore per il 2017 con le attuali modalità

Le prestazioni del Fondo Welfare Contrattuale inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2018 e saranno oggetto di uno specifico regolamento. Diversamente da quanto accaduto nel passato per le prestazioni EBER, queste saranno prestazioni contrattuali, quindi un'eventuale mancata erogazione a fronte della domanda del lavoratore comporta il pagamento da parte dell'azienda del valore relativo alla prestazione stessa e una possibile vertenza.

I comparti le cui categorie non hanno sottoscritto l'Accordo (Meccanici, Odontotecnici, Orafi) e i comparti esclusi dall'Accordo (Autotrasporto) a partire dal 1° gennaio 2018 non potranno accedere alle prestazioni bilaterali di welfare lavoratori e alle prestazioni imprese fino ad oggi erogate da EBER.

L'accesso alle prestazioni dal 1° Gennaio per le Associazioni Artigiane e le loro società collegate aderenti alla bilateralità artigiana è condizionata al versamento della quota aggiuntiva prevista dall'Accordo a partire da settembre 2017.

Il rinnovo contratti regionali: la parte normativa ed economica dei contratti regionali rimane in vigore. Ai primi di ottobre inizieranno i negoziati di categoria per rinnovare il premio variabile regionale